

**CONVENZIONE DI TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO (TPV) PER LAUREATI MAGISTRALI E TIROCINIO OBBLIGATORIO
PER LAUREATI TRIENNALIAI FINI DELL'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO**

TRA

L'Università degli Studi di Cagliari, codice fiscale 80019600925, con sede legale in Cagliari, Via Università 40, d'ora in poi denominata "Soggetto promotore", rappresentata dalla Prof.ssa Cristina Cabras, coordinatrice del Consiglio delle classi L-24 e LM-51, in qualità di delegata dal Magnifico Rettore

E

L'Ente ASL Medio Campidano .C.F./partita IVA 03990320925 con sede legale in Sanluri. Via Ungaretti n. 9 d'ora in poi denominata "Soggetto ospitante" rappresentato da Giorgio Carboni nato a Cagliari il 24/04/1963.

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 1 del D.I. n. 567 del 20 giugno 2022 coloro che hanno conseguito o che conseguono la laurea magistrale in Psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa,
- ai sensi del D.P.R. n. 328 del 5.06.2001 sono ammessi all'Esame di Stato per l'Abilitazione alla Professione di Psicologo sezione B i possessori di laurea triennale classe 34 (ordinamento D.M. 509/99) e di laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche classe L24 (ordinamento D.M. 270/2004), e previo compimento del tirocinio pratico;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 Tirocinio Pratico Valutativo

Ai sensi del D.I. n. 567 del 20 giugno 2022, il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture soggetti laureati in Psicologia (laurea quinquennale in Psicologia, laurea specialistica classe 58/S, laurea magistrale classe LM-51) per lo svolgimento del Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) necessario per acquisire l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo.

Il suddetto tirocinio, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d), della L. n. 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro. Tutta l'attività svolta dal tirocinante è seguita e verificata da uno/a psicologo/a che ricopre le funzioni di tutor supervisore designato dal soggetto ospitante e iscritto alla Sez. A dell'Albo Professionale da almeno **3 anni**.

Il soggetto ospitante prende atto che, ai sensi del D.I. n. 567/2022, il TPV, della durata complessiva di **750 ore**, può essere suddiviso in due periodi da 375 ore ciascuno. Ai sensi del D.I. n. 567/2022 in particolare il TPV dovrà prevedere:

- a) attività, svolte individualmente o in piccoli gruppi, finalizzate all'apprendimento di metodi, strumenti e procedure relativi ai contesti applicativi della psicologia;
- b) esperienze pratiche, laboratori, simulazioni, role playing, stesura di progetti, svolti individualmente o in piccoli gruppi, concernenti strumenti, metodi e procedure, finalizzati allo sviluppo delle conoscenze necessarie ad operare nei contesti in cui intervengono gli psicologi.

Al termine del tirocinio sarà compito del tirocinante trasmettere all'Ufficio competente il libretto personale e le relazioni sulle attività svolte, controfirmate e timbrate dal tutor. Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo contenente: il nominativo del tirocinante, il nominativo del tutor, il periodo di svolgimento del tirocinio, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, le sedi precise dove si svolge il tirocinio, gli obblighi del tirocinante.

Ai fini della valutazione delle attività di TPV, il tutor compila un libretto nel quale esprime un giudizio sulle competenze dello studente relative al "saper fare e al saper essere psicologo". Tali competenze consistono nell'applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale nonché nel dimostrare la capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale. Con la compilazione del libretto, il tutor

rilascia una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante. Il TPV è, infatti, superato mediante il conseguimento di un giudizio d'idoneità.

Art. 2 Tirocinio per laureati in Scienze e Tecniche Psicologiche classi 34 e L24

Ai sensi del D.P.R. n. 328 del 5.06.2001, il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture soggetti laureati in Scienze e Tecniche Psicologiche (classe 34 e classe L24) per lo svolgimento del Tirocinio obbligatorio post lauream necessario per sostenere l'Esame di Stato.

Il suddetto tirocinio, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d), della L. n. 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro. Tutta l'attività svolta dal tirocinante è seguita e verificata da uno/a psicologo/a che ricopre le funzioni di tutor supervisore designato dal soggetto ospitante e iscritto alla Sez. A dell'Albo Professionale da almeno **3 anni** che svolga la propria attività, presso la struttura convenzionata, con regolare contratto di lavoro, per almeno 20 ore settimanali.

Il soggetto ospitante prende atto che la durata del tirocinio, da svolgersi dopo il conseguimento della laurea, per le lauree triennali è così articolata:

- **Classe 34:** durata di 250 ore per i laureati presso l'Università degli Studi di Cagliari da svolgersi in minimo tre mesi e durata di 500 ore per i laureati presso altri atenei da svolgere in un semestre;
- **Classe L 24:** durata di un semestre pari a 500 ore da svolgere a partire dal 15 marzo o dal 15 settembre di ogni anno.

Art. 3

Le parti convengono che il soggetto ospitante può decidere in piena autonomia le modalità di selezione e il numero dei tirocinanti da accogliere ogni anno.

Art. 4

Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento al soggetto promotore.

Art. 5

Il Soggetto promotore, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati", nomina il soggetto ospitante "Responsabile del trattamento" dei dati personali trattati a seguito ed in virtù dell'esecuzione della presente convenzione. Gli obblighi connessi alle operazioni di trattamento dei dati sono riportati nell'Atto di nomina a cui si rinvia.

Art. 6

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha durata triennale ed è tacitamente rinnovata salvo disdetta effettuata mediante comunicazione in forma scritta con almeno 30 giorni di preavviso. Nell'ipotesi di recesso, i tirocinanti che abbiano già avviato il tirocinio lo concluderanno in ogni caso nella stessa struttura.

Art. 7

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2, c.1 del D.P.R. n. 642/1972. Le parti sono obbligate in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative. L'imposta di bollo verrà assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Cagliari, che accetta di accollarsi per intero l'onere del pagamento, ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972, come da autorizzazione prot. n. 71777 del 11/05/2011, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cagliari – Ufficio Territoriale di Cagliari 1.

La convenzione verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 della tariffa parte seconda allegata al D.P.R. n. 131/1986. In caso di registrazione volontaria questa avverrà con spese a carico della parte richiedente.

Cagliari _____

Firma per l'Università degli Studi di Cagliari - Delegata del Magnifico Rettore - Prof.ssa Cristina Cabras

.....

Timbro Università

Firma per accettazione del Soggetto ospitante

.....

Timbro Soggetto ospitante